APPROFONDIMENTO CIVILE

Vittime d'amianto: requisiti per i benefici previdenziali

Data pubblicazione: 21/11/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Benefici previdenziali per esposizione all’amianto: requisiti, accertamento e ruolo degli enti previdenziali

1. Premessa

La disciplina dei **benefici previdenziali per esposizione all’amianto** continua a occupare un ruolo centrale nel panorama del diritto previdenziale, intrecciandosi con principi di tutela della salute, prevenzione del rischio professionale e garanzie pensionistiche. L’art. 13, comma 8, della **Legge 257/1992** stabilisce un beneficio contributivo rilevante, riconosciuto ai lavoratori che abbiano subito un’esposizione qualificata alle fibre di amianto per oltre dieci anni, anche in assenza di malattie professionali. L’evoluzione giurisprudenziale ha ricostruito i criteri probatori, la definizione di esposizione qualificata e i confini della legittimazione passiva, offrendo un quadro interpretativo solido e funzionale alla tutela del lavoratore.

2. Il quadro normativo: l’art. 13, comma 8, della L. 257/1992

La norma attribuisce una **maggiorazione contributiva pari a 1,5** del periodo effettivo di esposizione all’amianto, da applicarsi sia ai fini del diritto sia ai fini della misura del trattamento pensionistico. Il beneficio:

- non richiede la presenza di una malattia professionale;
- è autonomo rispetto all’indennizzo INAIL;
- ha finalità compensative rispetto al maggior rischio cui il lavoratore è stato esposto[1].

3. La nozione di “esposizione qualificata”

Per esposizione qualificata si intende un’esposizione superiore ai limiti tecnici e normativi in vigore durante l’attività lavorativa. Secondo la Cassazione, il giudice deve procedere a una **valutazione tecnico-ambientale complessiva**, considerando:

- la concentrazione delle fibre;
- la durata dell’esposizione;
- le modalità delle mansioni;
- la struttura degli ambienti.

È stata ritenuta sufficiente anche un’**esposizione ambientale indiretta**, se significativa[2].

4. Onere della prova e mezzi di accertamento

Il lavoratore deve dimostrare l’esposizione qualificata, potendo utilizzare qualunque mezzo istruttorio idoneo:

- prove testimoniali;
- documentazione tecnica aziendale;
- rilevazioni ambientali, anche storiche;
- CTU ricostruttive[3].

L’assenza di certificazione INAIL non è ostativa al riconoscimento della maggiorazione[4]. Sono considerate nel computo anche le **pause fisiologiche**, in quanto parte integrante dell’orario lavorativo.

5. Il ruolo degli enti: l’INPS come unico legittimato passivo

La giurisprudenza ha stabilito che l’**INPS è l’unico ente legittimato a resistere in giudizio** nelle controversie relative alla maggiorazione amianto[5]. Ne consegue che:

- l’INAIL non svolge un ruolo certificativo vincolante;
- il datore di lavoro non è parte necessaria;
- il lavoratore può presentare domanda amministrativa anche senza alcun documento rilasciato dall’INAIL.

6. La rivalutazione contributiva mediante coefficiente 1,5

L’esposizione accertata viene moltiplicata per il coefficiente **1,5**, con un effetto significativo sui requisiti pensionistici. Esempio: 10 anni di esposizione → 15 anni di contribuzione utile. Il beneficio incide:

- sul diritto (raggiungimento dei requisiti per pensione anticipata o vecchiaia);
- sulla misura della prestazione.

7. Profili critici e orientamenti giurisprudenziali

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Le questioni più ricorrenti riguardano:

7.1. Accertamento retrospettivo

Spesso è necessario ricostruire esposizioni risalenti, mediante CTU ambientali basate su documenti storici e testimonianze.

7.2. Assenza di certificazione INAIL

La Corte ha più volte precisato che il riconoscimento della maggiorazione non dipende dall'accertamento INAIL, poiché il beneficio è autonomo rispetto alle prestazioni assicurative[6].

7.3. Definizione di "esposizione significativa"

La strategia interpretativa è orientata alla tutela sostanziale, valorizzando la realtà effettiva degli ambienti produttivi.

8. Conclusioni

Il sistema dei benefici amianto rappresenta un pilastro essenziale nella tutela dei lavoratori esposti a rischi ambientali gravi. L'impostazione giurisprudenziale, ampia e non formalistica, consente l'accesso alla maggiorazione contributiva anche in assenza di documentazione amministrativa esaustiva, purché vi sia un quadro probatorio coerente e tecnicamente affidabile.

Note

1. Cfr. Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2016, n. 1553. 2. Cass., Sez. Lav., 8 febbraio 2019, n. 3720. 3. Cass., Sez. Lav., 15 marzo 2022, n. 8432. 4. Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2018, n. 14775. 5. Cass., Sez. Lav., 3 maggio 2017, n. 10786. 6. Cass., Sez. Lav., 10 novembre 2020, n. 25011.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati